



il Direttore

Gestione WEB

Al Presidente
Al Direttore Generale f.f.
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio
Al Responsabile del Centro Servizi Contabilità e Bilancio
All'Ufficio Bilancio
Al Responsabile del Centro Servizi per il Coordinamento
delle Attività a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria degli Organi Statutari
Alla Segreteria di Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia, come richiesto dagli uffici competenti, al fine di dare seguito alla pubblicazione, l'allegata Delibera n. 172/2020 - Allegato A al Verbale n. 08/2020 del 30/09/2020 concernente: Ratifica del "Contratto tra Gesto Italia S.r.l. e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), sottoscritto in data 03 agosto 2020".

La scrivente Direzione Centrale è deputata alla mera trasmissione dell'atto.

Ad ogni buon fine, si segnala il disposto di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, in base al quale i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità".

Dott.ssa Alessia DICAPRIO



Delibera n. 172/2020

Allegato A al Verbale n. 08/2020

Oggetto: Ratifica del "Contratto tra Gesto Italia S.r.l. e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), sottoscritto in data 03 agosto 2020".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto legislativo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21/12/2017, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018) e, in particolare, l'art. 7, comma 6, lett. c), il quale prevede che il Presidente: *"adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione nei casi di necessità e urgenza da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 286/2016 del 27/4/2016, con il quale il Prof. Carlo DOGLIONI è stato nominato Presidente dell'INGV;

VISTA la Legge 24 aprile 2020 n. 27 di Conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l'articolo 100, comma 2, il quale prevede che: *"I mandati dei componenti degli organi statuari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213"*;

VISTO il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 e in particolare l'articolo 1, comma 3, che proroga al 15 ottobre 2020 il termine previsto dal sopracitato articolo 100 comma 2 della legge n.27 del 24.04.2020;

VISTO il Contratto tra Gesto Italia S.r.l. e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), sottoscritto in data 03 agosto 2020;

VERIFICATA la necessità e l'urgenza di procedere;



su proposta del Presidente,

DELIBERA

La ratifica del Contratto tra Gesto Italia S.r.l. e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), sottoscritto in data 03 agosto 2020.

Il predetto Contratto è allegato alla presente Delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 30/09/2020

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

Contratto n°

Tra

GESTO ITALIA S.r.l., con sede legale in Bolzano, via Alto Adige 40/VII Codice Fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di Bolzano n. 10619261000, Partita I.V.A. n. 10619261000 – R.E.A. BZ - 224834, (il **Cliente**)

e

ISTITUTO NAZIONALE di GEOFISICA e VULCANOLOGIA con Sede Legale in Roma, Via di Vigna Murata 605, P.IVA 06838821004, (il **Fornitore o INGV**)

di seguito singolarmente la “**Parte**” e congiuntamente le “**Parti**”

PREMESSA

- a. Il Cliente è titolare di un Progetto Pilota (denominato ‘Montenero’) per la coltivazione delle risorse geotermiche; l’area del progetto è situata a NW del Monte Amiata, nella Toscana meridionale;
- b. Il Cliente intende affidare, mediante il presente Contratto, ad un operatore qualificato il servizio di monitoraggio sismico per la valutazione della sismicità di fondo (Fase 1, come da Linee Guida MiSE 2016) all’interno dell’area del Progetto Montenero (i “Servizi”);
- c. Il Fornitore dichiara di possedere il personale tecnico-scientifico qualificato e la tecnologia necessaria, nonché la conoscenza dell’impiego di macchinari ed attrezzature per la perfetta esecuzione dei Servizi richiesti e di essere disposto ad eseguire gli stessi alle condizioni e secondo i termini contenuti nel presente Contratto e nelle specifiche tecniche allegate;
- d. Il Fornitore dichiara e garantisce di operare in autonomia ed indipendenza, con propria organizzazione e gestione autonoma di capitali, mezzi e persone. Tutti i costi, oneri, rischi, obblighi, modalità e responsabilità economiche, amministrative, tecniche, civili e penali (comprese quelle inerenti la sicurezza sul lavoro) connessi con la prestazione dei Servizi resteranno a carico del Fornitore, che solleva il Cliente da tali oneri, obblighi e responsabilità;

Tutto ciò premesso, si concorda e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto del Contratto

Lo scopo del presente Contratto è l'installazione di una rete sismica per la rilevazione e localizzazione di eventi sismici e per la determinazione dei relativi parametri sismologici, secondo le caratteristiche meglio descritte nelle specifiche tecniche riportate all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Il Fornitore si impegna a prestare la propria attività in favore del Cliente per la realizzazione di quanto specificato nel Contratto. Gli eventuali materiali forniti dovranno essere conformi a tutte le norme tecniche e le leggi applicabili oltre, eventualmente, a quanto stabilito in Allegato A; tale rispondenza dovrà essere mantenuta, a spesa del Fornitore, anche qualora le normative di riferimento venissero modificate durante il periodo di efficacia del presente Contratto.

Si precisa che la prima attività, alla firma del contratto, riguarderà l'individuazione delle aree per l'installazione delle centraline di monitoraggio sismico. Le successive attività di installazione e monitoraggio, saranno attivate direttamente dal Cliente, ed è da considerarsi anche l'ipotesi che non vengano attivate.

1.1. Condizioni ambientali

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della natura, della entità, della destinazione dei Servizi, nonché delle località nelle quali i Servizi devono essere prestati, delle possibilità logistiche, delle condizioni di approvvigionamento, delle vie di comunicazione e di accesso, dei mezzi di trasporto, delle condizioni sanitarie, nonché di tutte le altre condizioni che possono influire sulla prestazione dei Servizi. Il Fornitore pertanto, con la sottoscrizione del Contratto, ha inteso assumere il rischio dell'eventuale insorgere delle maggiori ed imprevedute difficoltà di prestazione dei Servizi, incluse quelle di cui all'art. 1664, 2° comma, c.c. qualora astrattamente applicabile e pertanto nessun compenso, indennizzo e quant'altro sarà riconosciuto al Fornitore per effetto o in conseguenza di maggiori oneri o imprevedute difficoltà di esecuzione derivanti o connesse con le suddette condizioni.

Art. 2. Programma cronologico dei Servizi

Il Fornitore in accordo con il Cliente elaborerà i propri programmi di esecuzione lavori, relativi alla Fase 1 di monitoraggio sismico, ed organizzerà il proprio personale, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'espletamento dei lavori.

Al termine della suddetta Fase 1, previa preliminare designazione della SPM da parte dell'Organo Ministeriale competente in accordo con la Regione Toscana, la rete sismica sarà presa in gestione

dalla SPM per il monitoraggio della Fase 2 (monitoraggio durante la coltivazione della risorsa geotermica), unitamente a tutte le attività di manutenzione della rete e di elaborazione dati.

Sarà cura della SPM designata concordare con il Cliente i costi gestionali della rete di monitoraggio durante la Fase 2.

Art. 3. Oneri a carico del Fornitore

Il Fornitore provvederà a dotarsi dei mezzi e delle attrezzature necessarie, inclusi i dispositivi relativi alla sicurezza e ne curerà trasporto, movimentazione e stoccaggio.

In particolare il Fornitore dà atto che il prezzo di cui al successivo Art. 7 è stato consensualmente stabilito dopo che il Fornitore ha effettuato un sopralluogo preliminare delle aree interessate dall'installazione della rete di monitoraggio oggetto del presente Contratto, ha preso accurata visione della documentazione progettuale, valutandone attentamente tutti gli oneri e ritenendo la suddetta documentazione pienamente esaustiva senza eccezione alcuna; pertanto il Fornitore nulla potrà eccepire per costi ed oneri ad esso derivanti per difficoltà che il Fornitore dovesse dichiarare insorgere durante il periodo di esecuzione dei Servizi.

Art. 4. Obblighi e responsabilità del Fornitore

Il Fornitore assume con la propria autonoma organizzazione, a suo rischio, la piena e completa responsabilità della realizzazione dei Servizi nei termini e con le caratteristiche oggetto del Contratto; conseguentemente esso si impegna a provvedere all'esecuzione dei lavori con attrezzature, mezzi e personale idoneo, di provata capacità e nel numero richiesto dalle necessità connesse all'esecuzione dei Servizi; assume di fronte al Cliente la piena e completa responsabilità dei materiali forniti anche dai suoi subfornitori, del rispetto delle date concordate per l'inizio dei Servizi e per la durata complessiva degli stessi.

4.1. Diligenza del Fornitore

Il Fornitore si impegna a prestare i Servizi avvalendosi di personale altamente qualificato, in conformità al Contratto e ai più elevati standard di diligenza e di professionalità di settore.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alla legge applicabile per tutta la durata del Contratto, a livello nazionale ed internazionale, ivi inclusa la normativa dell'Unione Europea, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le autorizzazioni, i permessi, le ordinanze, le prescrizioni delle competenti autorità. Qualsiasi riferimento a leggi, norme, regolamenti, ordinanze e quant'altro contenuto nel Contratto dovrà ritenersi esteso ad ogni e qualsiasi eventuale relativa successiva modificazione, integrazione, sostituzione, inclusi eventuali relativi regolamenti di attuazione e circolari esplicative, senza che tale eventuale modificazione, integrazione e/o

sostituzione possa determinare alcun incremento del corrispettivo. Il Fornitore, a semplice richiesta del Cliente, dovrà essere in grado, in ogni momento, di dimostrare di aver provveduto a tutto quanto previsto dalla presente disposizione.

4.2. Responsabilità per fatto dei dipendenti e/o ausiliari

Il Fornitore sarà responsabile per i danni che dovessero derivare da comportamenti tenuti da dipendenti e/o ausiliari della cui opera si avvalga per la prestazione dei Servizi.

4.3. Manleva

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente da qualsiasi responsabilità ed onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Fornitore di leggi, decreti, regolamenti, ordini di autorità centrali o periferiche. Il Fornitore risponderà e manleverà il Cliente da ogni domanda giudiziale e stragiudiziale e da ogni azione, pretesa o richiesta e da ogni perdita, danno o costo di qualsiasi natura, in relazione a qualunque titolo connesso o comunque derivante dall'esecuzione dei Servizi o in difformità dalle disposizioni normative di volta in volta applicabili o in violazione di diritti di terzi, per danni a persone e cose che possa essere avanzato da terzi (ivi compresi i dipendenti dello stesso Fornitore e dipendenti del Cliente).

4.4. Potere di rappresentanza

Né il Fornitore né i suoi dipendenti potranno presentarsi in qualità di agenti o di rappresentanti del Cliente, né il Cliente né i suoi dipendenti potranno presentarsi in qualità di agenti o di rappresentanti del Fornitore.

Art. 5. Tutela del personale e relativo trattamento economico

Il Fornitore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 c.c., "Criteri di applicazione del Contratto collettivo di lavoro", vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i Servizi, nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 251/2004, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente in relazione a pretese avanzate da propri dipendenti nel caso di mancata o parziale corresponsione da parte del Fornitore degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie dovuti ai propri dipendenti.

Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto ai Servizi. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e si assume ogni responsabilità civile e penale al riguardo.

Art. 6. Limitazione di responsabilità

La responsabilità contrattuale del Fornitore per tutte le difformità, i vizi e gli inadempimenti incorsi nell'esecuzione del Contratto in nessun caso potrà eccedere il valore del Compenso.

Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 1229 c.c. resta inteso che nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per i danni indiretti e/o per quelli attinenti al mancato guadagno secondo quanto previsto dall' articolo 1223 c.c., tra i quali a titolo esemplificativo:

- Perdita di produzione; fatto salvo quanto previsto dal Contratto per le penali;
- Perdita di contratti e/o opportunità commerciali.

Non sono invece soggetti alle precedenti limitazioni i risarcimenti del danno:

- Quelli legati ai danni fisici alla persona (incluso il decesso) e danni ai beni immobili e mobili appartenenti alle persone fisiche;
- Quelli legati ad attività svolte dal Fornitore con dolo o colpa grave;
- Quelli derivanti da un'obbligazione solidale prevista dalla legge ai sensi dell'art. 29 D. lgs. 276/2003 e art. 26 D. Lgs. 81/2008.

Art. 7. Compensi

Per la realizzazione di quanto esposto all'Art. 1 "Oggetto del Contratto", il Cliente riconoscerà al Fornitore il seguente l'importo onnicomprensivo fisso ed invariabile:

Euro 120.000,00 (centoventimila/00)+ IVA.

7.1. Invariabilità dei prezzi

I prezzi di cui al predetto Art. 7, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale anche qualora si dovessero verificare incrementi, anche imprevisti, nei costi dei fattori di produzione, nonché impreviste difficoltà di svolgimento dei Servizi, in deroga pertanto agli artt. 1467 e 1664 c.c. se astrattamente applicabili.

La rinuncia al diritto di invocare per i casi suddetti la variabilità dei compensi di cui al presente articolo è fatta dal Fornitore in considerazione che detti compensi sono stati consensualmente determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad esso relativi.

7.2. Aliquota I.V.A.

I compensi di cui al presente articolo sono al netto dell'I.V.A. (ma inclusivi di ogni altra tassa, tributo o imposta). Il Fornitore nel fatturarli aggiungerà il valore di tale imposta calcolato secondo le norme vigenti alla data di emissione delle fatture.

7.3. Costi per la sicurezza

I costi relativi alla fornitura dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), al personale coinvolto nelle operazioni di campagna, sono valutabili forfettariamente in euro 2.000 (duemila/00) e sono inclusi nel costo per la fornitura dei Servizi.

Art. 8. Termini di fatturazione e pagamento

8.1. Fatturazione

La fatturazione del prezzo verrà effettuata secondo le rate ed alle scadenze sotto indicate:

- 20% dell'importo totale alla stipula del contratto;
- 20% dell'importo totale all'attivazione delle attività di installazione e monitoraggio da parte del Cliente;
- 30% dell'importo totale alla consegna del Report associato al secondo trimestre di funzionamento della rete;
- 30% dell'importo totale alla consegna del Report conclusivo.

8.2. Termini di Pagamento

Le fatture saranno pagate dal Cliente a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione fine mese a mezzo bonifico bancario.

Art. 9. Sicurezza sul lavoro

Il Fornitore si obbliga, durante l'esecuzione delle attività, ad osservare tutte le norme di Legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, buona tecnica, nonché i regolamenti interni vigenti nell'area operativa del Cliente.

Il Fornitore adotterà tutte le misure che, secondo la particolarità, l'esperienza e la tecnica, saranno necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti, di terzi e dei beni interessati all'espletamento dell'attività.

Nel caso di inottemperanza da parte del Fornitore a quanto sopra indicato, il Cliente avrà facoltà di far sospendere i lavori o risolvere il rapporto contrattuale, senza alcuna rivalsa da parte del Fornitore,

addebitando i danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno al Cliente dall'inadempienza del Fornitore medesimo.

Art. 10. Assicurazioni

Il Fornitore sotto la sua totale responsabilità, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge, stipulerà e manterrà operative per tutta la durata del presente Contratto, a sue totali spese, le seguenti polizze assicurative, con primarie Compagnie assicurative, con un rating S&P o equivalente non inferiore ad BBB:

- a. Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un limite per evento non inferiore a 3.000.000,00€; il Cliente (i.e. suoi dirigenti, impiegati, operai, etc, ivi inclusi il personale temporaneo ed assunto con contratti speciali, e consulenti), e tutti i partecipanti ai lavori (i.e. sottocontrattisti, direttore lavori, responsabile della sicurezza), pur mantenendo la qualifica di terza parte saranno inseriti come soggetti assicurati aggiuntivi di polizza;
- b. Polizza di Responsabilità Civile Operai (RCO) con un limite per evento non inferiore a 3.000.000,00€ e per persona non inferiore a 2.000.000,00€, che includa il personale diretto del Fornitore, il personale temporaneo o assunto con contratti speciali ed i consulenti da essa impiegati;

Il Fornitore non effettuerà cambiamenti alle polizze indicate durante il periodo di interesse per il presente Contratto.

Il Fornitore dovrà assumersi ogni responsabilità in qualsiasi sede qualora tali assicurazioni non siano state redatte o siano state redatte in parziale ossequio alle clausole del presente articolo.

Le assicurazioni a carico del Fornitore, di cui al presente articolo, non limiteranno in alcun modo la responsabilità del Fornitore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali e secondo la Legge.

Le somme corrispondenti alle franchigie delle polizze assicurative, nonché le somme eccedenti i limiti massimi di indennizzo relativi alle polizze indicate resteranno a carico del Fornitore nonché i danni non assicurati dei quali lo stesso risulti in ogni modo responsabile.

Il Fornitore deve sollevare da ogni responsabilità e manlevare il Cliente da ogni richiesta di danno, responsabilità, costo o spesa derivanti, direttamente o indirettamente, da un evento coperto dalle polizze assicurative indicate ma che, per qualsiasi ragione, non risarcito dalle polizze assicurative stipulate dal Fornitore.

Art. 11.Sospensione dei lavori

11.1. Sospensione non discrezionale dei lavori

Il Cliente, in qualsiasi momento, può autorizzare o disporre per iscritto sospensioni temporanee dei lavori o parte di essi qualora:

- 1) Comprovati eventi di Forza Maggiore, ovvero emergenze sanitarie di natura pandemica e provvedimenti delle Pubbliche Autorità, impediscano che i lavori appaltati procedano utilmente;
- 2) Le funzioni competenti in materia di sicurezza ritengano che i lavori debbano essere interrotti o sospesi.

In tutti i predetti casi, a condizione che la sospensione non sia dovuta ad inadempimento del Fornitore, le sospensioni non danno diritto a compensi di sorta, spettando al Fornitore solo lo spostamento dei termini di ultimazione dei lavori.

La sospensione dei lavori non esonera il Fornitore dall'obbligo di mantenere in efficienza le aree di intervento dei lavori con personale, mezzi d'opera e attrezzature (salvo diversa esplicita richiesta scritta del Cliente), né dall'obbligo di custodia e buona conservazione dei lavori eseguiti, senza che ciò comporti diritto a compensi, indennità, rimborsi e quant'altro. Restano ferme tutte le altre obbligazioni che per legge e per Contratto incombono sul Fornitore.

In caso di sospensione complessiva dei lavori ai sensi della presente disposizione per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto. In tal caso il Cliente riconoscerà al Fornitore gli importi di cui all'Art 14 comma 1 del presente Contratto, con piena liberazione del Cliente da qualsiasi obbligo nei confronti del Fornitore per effetto della presente disposizione ai sensi del Contratto e della legge.

Art. 12.Forza Maggiore

Sono considerati eventi di Forza Maggiore gli eventi che si verifichino durante l'esecuzione del Contratto e che rendano impossibile o illecito l'adempimento, da parte di una delle Parti, delle proprie obbligazioni dedotte nel Contratto (ivi incluse disposizioni e pronunce delle Pubbliche Autorità che inibiscano la fornitura dei Servizi). Sono esclusi dagli eventi di Forza Maggiore gli eventi di carattere meteorologico, anche di carattere eccezionale, che non siano seguiti da una dichiarazione di "stato di emergenza", gli scioperi (fatti salvi gli scioperi generali), i furti, la mancanza di manodopera o di materiali. La Parte inadempiente a causa del verificarsi di un evento di Forza Maggiore dovrà, a proprie spese ed in qualsiasi momento, compiere quanto necessario al fine di mitigare e minimizzare gli effetti e le conseguenze dell'evento di Forza Maggiore e riprendere immediatamente il pieno adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto al momento della cessazione dell'evento di Forza Maggiore. Nel caso di inosservanza dell'obbligo suddetto, l'altra Parte potrà

provvedere direttamente, a spese della Parte inadempiente, ad intraprendere quanto necessario per la rimozione delle cause dell'evento di Forza Maggiore, laddove praticabile, e/o per mitigare e minimizzare le conseguenze di detto evento di Forza Maggiore. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che colpisce il Fornitore, il Fornitore avrà diritto ad una estensione del TU dei Servizi equivalente al protrarsi dell'evento, a condizione che il Fornitore abbia tempestivamente notificato il verificarsi dell'evento di Forza Maggiore al Cliente. In nessun caso o circostanza il Fornitore avrà diritto a un incremento del Corrispettivo, ovvero a qualsiasi compenso, indennizzo o rimborso in relazione al verificarsi di uno o più eventi di Forza Maggiore, restando inteso che ciascuna parte sosterrà i propri costi, danni, perdite e quant'altro derivanti o connessi con il verificarsi di un evento di Forza Maggiore. Il Fornitore espressamente rinuncia agli eventuali ulteriori diritti che possano derivargli dall'applicazione delle disposizioni del codice civile a tale riguardo.

Art. 13.Cessione del Contratto

Il Fornitore non potrà cedere il Contratto, in tutto o in parte, né cedere i crediti che ne derivano, se non dopo essere stato a ciò debitamente autorizzato dal Cliente. Il Fornitore acconsente fin d'ora, ai sensi dell'art. 1407 c.c., a che il Cliente possa cedere il Contratto, in tutto o in parte, e i diritti che ne derivano, all'interno del gruppo cui il Cliente appartiene.

Art. 14.Recesso e Risoluzione

14.1. Diritto di recesso

Anche qualora la prestazione dei Servizi abbia avuto inizio, il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto, salvo un preavviso scritto di 15 (quindici) giorni. In tal caso il Cliente corrisponderà al Fornitore un corrispettivo da calcolarsi come segue:

- 1) recesso entro 75 gg dalla firma del contratto: il Cliente corrisponderà un importo pari a € 15000 a copertura delle spese di scouting ed installazione;
- 2) recesso oltre 75 gg dalla firma del contratto: il Cliente corrisponderà un importo pari a € 25000 a copertura della completa installazione della rete di monitoraggio, oltre ad un corrispettivo proporzionato alle attività svolte fino al momento del recesso da calcolarsi sul residuo totale dell'importo dell'offerta economica;

Nessun indennizzo o ulteriore compenso sarà dovuto al Fornitore in relazione all'eventuale recesso del Cliente, anche in deroga all'art. 1671 c.c. se astrattamente applicabile al Contratto.

14.2. Risoluzione per inadempimento

Qualora il Cliente riscontri che l'esecuzione dei Servizi non viene effettuata in conformità al Contratto o a regola d'arte, ovvero nel caso in cui il Cliente riscontri l'inadempimento da parte del Fornitore di quanto previsto nel presente Contratto, il Cliente potrà impartire una direttiva al Fornitore nella quale indicherà le irregolarità da sanare entro una data stabilita ad insindacabile giudizio del Cliente.

Trascorso il periodo di tempo indicato dal Cliente, qualora le non conformità permangano nella loro totalità o solo in parte, il Cliente potrà intimare il Fornitore di sanare la irregolare esecuzione entro un periodo di tempo non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

Trascorso l'ulteriore periodo inutilmente, a partire dal ricevimento della diffida, il Contratto si considererà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

14.3. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà risolto, su semplice dichiarazione da parte del Cliente, in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui agli Art 2, Art 4, Art 9 e Art 10.

14.4. Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione del Contratto:

- a. Il Fornitore dovrà prontamente provvedere alla rimozione di tutte le apparecchiature/strumentazioni installate ed al ripristino dei luoghi;
- b. Il Fornitore dovrà consegnare al Cliente tutti i dati acquisiti sino alla data di efficacia della risoluzione.

Quanto descritto nei punti sopra elencati sarà valido anche se fossero in corso con il Cliente contestazioni e controversie in relazione alla intervenuta risoluzione del Contratto, o in genere, alla liquidazione delle rispettive ragioni di credito.

Art. 15. Privacy

Le Parti si danno atto, in ossequio al Regolamento UE 679/2016, che i dati personali dalle stesse acquisiti sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Le Parti saranno responsabili del rispetto della normativa privacy di cui al suddetto Regolamento UE 679/2016 e ss.mm. ciascuna in via autonoma e relativamente al trattamento dei dati da ciascuna effettuato in qualità di titolare del trattamento dei dati stessi.

Art. 16. Proprietà e utilizzo di dati e dei risultati

Il Cliente acquisisce la proprietà esclusiva di tutti i risultati ottenuti dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto. Il Cliente potrà utilizzare detti risultati senza alcuna limitazione ed in modo perpetuo. INGV si riserva la proprietà dei dati acquisiti, con la possibilità di utilizzarli nel proprio ruolo istituzionale di ricerca scientifica e comunque senza scopo di lucro. Le Parti espressamente concordano che i prodotti della ricerca così ottenuti potranno essere oggetto di pubblicazioni da parte di INGV previa comunicazione informativa da inviare al Cliente. Per le proprie attività istituzionali comprese nella convenzione in essere con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, INGV si

riserva di utilizzare senza preavviso i dati prodotti durante l'esecuzione del lavoro, qualora dette informazioni dovessero risultare rilevanti per la sicurezza del territorio nazionale.

Art. 17. Disposizioni Generali

17.1. Intero Accordo

Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra le Parti circa le attività in esso indicate e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta sulle attività medesime. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da entrambe le Parti.

17.2. Gerarchia dei Documenti

Nel caso di conflitti tra due o più disposizioni del Contratto, le stesse dovranno essere interpellate secondo le seguenti priorità:

Priorità	Documento
1°	il presente Contratto
2°	Allegato A – Specifica Tecnica

17.3. Rinuncia

Nessuna rinuncia a far valere un diritto, un inadempimento o il mancato rispetto del Contratto sarà considerata valida a meno che non sia fatta espressamente per iscritto e sottoscritta dalla Parte che rinuncia, e nessuna rinuncia si intenderà come rinuncia a far valere una violazione o un inadempimento successivi a prescindere che siano della stessa natura o di natura simile.

17.4. Sostituzione di clausole invalide

L'invalidità di una clausola non comprometterà il Contratto nel suo complesso e le Parti si adopereranno per sostituire detta clausola, così da conformarsi alle norme imperative di legge e salvaguardarne la sostanza.

Art. 18. Autorità giudiziaria competente

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del presente Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale competente per legge.

Art. 19. Accettazione

Il Fornitore restituirà alla Cliente, entro 10 giorni dal loro ricevimento, il presente Contratto timbrato e firmato in ogni pagina da un proprio legale rappresentante in segno di accettazione.

Data e Luogo

GESTO Italia S.r.l.

ISTITUTO NAZIONALE di GEOFISICA e VULCANOLOGIA

Amministratore unico

Il Presidente

(Roland Trojer)

(Prof. Carlo Doglioni)

ALLEGATO "A" – Specifica tecnica

1) INTRODUZIONE

A seguito dei colloqui intercorsi con *Steam srl*, è stata richiesta una offerta a carattere informale per la valutazione della sismicità di fondo nei dintorni di un permesso pilota per la realizzazione di un impianto geotermico. Lo studio è finalizzato alla determinazione del ' ' bianco imperturbato' ' , ovvero il livello e le caratteristiche della sismicità precedentemente all'avvio delle operazioni di perforazione e successiva coltivazione della risorsa geotermica. La zona oggetto del monitoraggio è individuata dal permesso pilota '*Montenero*' esteso rispettivamente su un'area di circa 29 km² situata a N-NW del M. Amiata (Fig.1).



Fig. 1 - Delimitazione del permesso pilota 'Montenero' (linea rossa). I cerchi indicano un'ipotesi di posizionamento per le stazioni della rete sismica temporanea. I colori rosso e giallo si riferiscono a stazioni equipaggiate con sensori a corto periodo e larga banda, rispettivamente. I triangoli indicano la posizione prevista per i pozzi di re-iniezione (R) e produzione (P).

Secondo le recenti indicazioni ministeriali (*Linee guida per l'utilizzazione della risorsa geotermica a media e alta entalpia; MISE, Ottobre 2016*), il monitoraggio deve essere predisposto in modo tale

da '[...] Rilevare e localizzare terremoti con magnitudo locale minima compresa tra 0 ed 1 ($0 \leq ML \leq 1$)', all'interno di un dominio circolare di raggio 7 km centrato sui poli di produzione / re-iniezione.

Considerando la superficie del permesso si ritiene che questo requisito possa essere soddisfatto con l'installazione di una rete di 8 stazioni la cui configurazione indicativa è mostrata in Fig. 1. Si precisa comunque che l'esatta definizione della geometria di rete, richiedendo l'esecuzione di studi e misure dedicati, potrà essere definita solo a seguito dell'eventuale stipula del contratto.

2. Offerta Tecnica

Per quanto descritto in premessa, il servizio oggetto dell'offerta consiste nella progettazione, installazione e manutenzione della rete di monitoraggio, e dell'analisi dei segnali acquisiti per un periodo di 12 mesi dall'inizio delle registrazioni. I vari *work package* su cui si articola il piano delle attività sono sintetizzati di seguito.

WP1 Design della rete e Scouting

- Simulazioni numeriche per definire la miglior geometria di rete
- Scouting con prove di rumore
- Design finale della rete

WP2 installazione della rete con le seguenti caratteristiche:

- 6 sensori a corto periodo ($T=1s$)
- 2 sensori a larga banda ($T=30s$)
- Acquisitori / registratori digitali a 24 bit
- Passo di campionamento 200 Hz
- Trasmissione dati in tempo reale verso il centro acquisizione dati presso INGV-Pisa
- Periodo di acquisizione: 12 mesi
- Interventi in caso di guasto / malfunzionamento entro 4 gg. lavorativi
- Integrazione con la rete sismica nazionale dell'INGV
- Garanzia di funzionamento > 95%

Per tutto quanto non specificato in questa sede, sia le modalità di acquisizione che quelle di analisi sono totalmente conformi a quanto prescritto dalle Linee Guida ministeriali.

L'eventuale prolungamento del periodo di monitoraggio, con le medesime caratteristiche tecniche e le condizioni economiche di cui al successivo Punto 3, sarà comunque possibile **solamente in condizioni *ante operam*, ovvero prima che abbiano inizio le operazioni di perforazione e successiva coltivazione della risorsa geotermica.**

WP3 Acquisizione dati; manutenzione della rete

- Acquisizione continua dei segnali presso centro di acquisizione remoto, e memorizzazione su sistemi di *storage* ridondati.

WP4 Analisi dei dati

- Scansione continua dei sismogrammi mediante algoritmo di *triggering* per l'individuazione di segnali transienti possibilmente attribuibili a terremoti;
- Analisi visuale e conseguente classificazione;
- Localizzazione mediante inversione dei tempi di arrivo delle fasi P e/o S;
- Calcolo della magnitudo locale;
- Ove possibile, calcolo del meccanismo focale;
- Produzione di un bollettino sismico con indicazione, per ogni evento, di: Tempo origine; Coordinate epicentrali e profondità; Magnitudo; Tempi di arrivo a ciascuna stazione; Errori di localizzazione.

2.1 Reportistica

Produzione di report tecnici in coincidenza di ogni *milestone* del piano di attività:

R1 Report Scouting, geometria ed installazione della rete
R2 – R4 Report tecnici trimestrali
R5 Report tecnico finale

2.2 Tempi di consegna:

- Inizio del periodo di acquisizione: 75 gg dalla stipula del contratto
- Consegna dei report: entro 30 gg successivi ciascuna scadenza trimestrale.

Il seguente cronoprogramma illustra la tempistica di svolgimento di ciascun modulo lavorativo, in mesi (M) rispetto alla firma del contratto.

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16
WP1	■	■	■													
WP2		■	■													
WP3				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WP4				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
				R 1			R 2			R 3			R 4			R 5

2.3 Organico del personale necessario per l'esecuzione dei lavori

- 2 CTER (Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca)
- 2 Ricercatori II livello (senior)
- 2 ricercatori III livello (junior)

per un impiego totale di 8 mesi / uomo.

2.4 Eventuali attività per le quali si prevede l'affidamento in subappalto

Nessuna

2.5 Strutture di cantiere previste

Nessuna

2.6 Prezzo a 'Corpo'

Vedi offerta economica.

3. Offerta Economica

Categoria	Descrizione	Costo (euro)
Strumentazione	6 stazioni equipaggiate con sismometro <i>short-period</i> e 2 con sismometro <i>broad-band</i>	27000
Centro di acquisizione	Server di acquisizione, analisi e storage.	9000
Allestimento siti	Materiale di carpenteria, elettrico ed elettronico per siti di misura (pannelli solari, batterie, cavetterie, connettori, etc)	24000
Missioni		11000
Personale		49000
TOTALE (IVA esclusa)		120000

3.1 Durata

L'offerta è relativa ad un periodo di acquisizione ed analisi per i 12 mesi successivi ai 75 gg. necessari per lo scouting ed installazione della rete.

Eventuali periodi aggiuntivi, che potranno comunque svolgersi solo in condizioni *ante operam*, saranno conteggiati su base trimestrale, al costo forfettario di 30000 euro / trimestre.

Per ogni trimestre aggiuntivo di funzionamento è garantita la produzione del relativo report.

3.2 Condizioni e modalità di pagamento

- I prezzi si intendono IVA esclusa;

- Nella conduzione delle analisi è incluso anche l'utilizzo dei dati sismometrici ed accelerometrici delle stazioni INGV ubicate nella prossimità dell'area di studio.

Modalità di pagamento:

- 30% alla stipula del contratto
- 40% alla consegna del 3° Report trimestrale
- 30% alla consegna del Report conclusivo

Gli eventuali periodi aggiuntivi saranno conteggiati su base trimestrale, con pagamento da corrispondersi alla scadenza del trimestre di riferimento.